



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50/1 DEL 5.12.2006

Oggetto: Convalida delle deliberazioni n. 10/1 del 14 marzo 2006, n. 37/5 del 29 luglio 2005, così come integrata dalla n. 62/3 del 27 dicembre 2005, e n. 40/11 del 26 agosto 2005, in materia di personale dirigenziale

Il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ricorda che la Giunta regionale ha adottato i seguenti provvedimenti:

- a) deliberazione del 29 luglio 2005, n. 37/5 avente ad oggetto "L. R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 29. Nomina Direttore Generale della Presidenza della Regione";
- b) deliberazione del 26 agosto 2005, n. 40/11 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica";
- c) deliberazione del 27 dicembre 2005, n. 62/3 avente ad oggetto "Integrazione Delib. G. R. n. 37/5 del 29.7.2005. Compenso del Direttore Generale della Presidenza";
- d) deliberazione del 14 marzo 2006, n. 10/1 avente ad oggetto "Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Nomina del Direttore Generale".

Il Presidente ricorda ancora che, con ricorso notificato il 15 giugno 2006, l'organizzazione sindacale SDIRS – DIRER ha convenuto in giudizio l'Amministrazione regionale censurando il preteso comportamento antisindacale, sul presupposto che con le predette deliberazioni si fossero stabiliti nuovi "criteri generali per l'affidamento, mutamento e revoca di incarichi dirigenziali", come tali da comunicare preventivamente alla loro adozione alle organizzazioni sindacali, secondo il disposto dell'art. 5, secondo comma, della L. R. n. 31/98 e dell'art. 4 del C.C.R.L. dei dirigenti del 22



novembre 2000.

Il ricorso della succitata organizzazione sindacale è stato parzialmente accolto con il Decreto n. 15/06 dal Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, a giudizio del quale l'adozione delle delibere impugnate, "se valutata nel suo complesso", integrerebbe "una sostanziale riorganizzazione ovvero un atto interno generale di organizzazione degli uffici, idonea ad incidere sulla generalità o su strati significativi del personale dipendente, nel caso di specie quello con qualifica dirigenziale".

Conseguentemente, il succitato decreto n. 15/06 del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro ha ordinato alla Regione sarda di sospendere l'efficacia delle deliberazioni in oggetto e dei conseguenti atti.

Lo stesso giudice ha altresì precisato che l'eventuale ripristino dell'efficacia del provvedimento sospeso potrà aver luogo solo a seguito del completo espletamento delle procedure previste dagli artt. 4 e ss. del C.C.R.L. citato.

Della decisione emessa dal giudice nella causa in oggetto la Giunta regionale ha preso atto con la deliberazione n. 45/31 del 7.11.2006 nella quale allo stesso tempo si è stabilito di:

- confermare integralmente l'intendimento di attribuire gli incarichi di cui alle deliberazioni n. 37/5 del 29 luglio 2005, così come integrata dalla n. 62/3 del 27 dicembre 2005, n. 40/11 del 26 agosto 2005 e n. 10/1 del 14 marzo 2006;
- deliberare di sospendere l'efficacia delle medesime deliberazioni fino agli adempimenti disposti dal provvedimento del tribunale;
- dare mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione affinché venissero tempestivamente attivate le procedure di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali in relazione alle citate deliberazioni;
- dare mandato al legale esterno per proporre opposizione al decreto in questione.

In esecuzione della succitata deliberazione 45/31, l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione a sua volta:

- a) in data 17.11.2006 con propria nota prot. 4/455, ha provveduto ad informare la succitata organizzazione sindacale della decisione assunta dalla Giunta regionale ed ha nel contempo comunicato che "la stessa Giunta ha manifestato l'intendimento di reintegrare nelle funzioni –



esperite le procedure di informazione – i direttori generali sospesi; in relazione a ciò – prosegue la nota dell'Assessore – si fa presente che le stesse nomine vengono disposte ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 31/1998 che, attualmente, consente di far ricorso a direttori esterni all'amministrazione sino al numero di quattro unità". Quanto ai criteri generali seguiti per l'assegnazione dei detti incarichi, la medesima nota assessoriale precisa infine che "come richiesto dal predetto art. 29, la scelta dei direttori esterni avviene sulla base del curriculum professionale posseduto dal nominando e del rapporto fiduciario esistente con l'organo politico che propone la nomina, in relazione agli obiettivi politici che egli intende realizzare".

- b) in data 29.11.2006 con i decreti n. 978/P, n. 979/P e n. 980/P ha disposto che "con effetto immediato" venisse sospesa l'efficacia dei propri decreti n. 788/P del 1° agosto 2005, n. 217/P del 23 marzo 2006 e n. 903/P del 31/08/2005 con i quali erano state conferite le funzioni di direttori generali ai soprannominati dirigenti esterni.

Il Presidente della Regione riferisce che, sebbene si sia deliberato di non prestare acquiescenza alla decisione suindicata e di proporre opposizione alla stessa, i competenti organi dell'Amministrazione regionale hanno comunque proceduto a dare piena attuazione a quanto disposto dal Decreto n. 15/06 dal Tribunale di Cagliari, sezione lavoro. Per quanto concerne i criteri di scelta non può che ribadirsi il criterio determinante e fondamentale del nesso fiduciario che deve intercorrere fra gli organi di direzione politica e direttori generali in relazione agli obiettivi del programma degli organi di governo della Regione (al riguardo si veda, da ultimo, Corte costituzionale sentenza 16 giugno 2006, n. 233).

Il Presidente sottolinea che sussiste, con evidenza, l'interesse pubblico alla convalida delle deliberazioni di cui si è ordinata la sospensione, nonché degli atti adottati nelle more della adozione del decreto assessoriale conseguente alla anzidetta deliberazione di sospensione, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, senza soluzioni di continuità, evitando possibili profili di illegittimità dei provvedimenti e degli atti adottati nelle more, sotto il profilo dell'incompetenza dell'organo dirigenziale.

La Giunta può pertanto procedere a convalidare le proprie deliberazioni n. 37/5 del 29 luglio 2005, così come integrata dalla n. 62/3 del 27 dicembre 2005, n. 40/11 del 26 agosto 2005 e n. 10/1 del 14 marzo 2006, sussistendone i presupposti, in quanto è stata rimossa la causa che ne aveva determinato la temporanea sospensione ed appare prevalente l'interesse pubblico alla convalida stessa.



La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

DELIBERA

- di prendere atto che da parte dei competenti organi dell'Amministrazione regionale é stato dato completo adempimento alle prescrizioni contenute nel Decreto n. 15/06 del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro;
- di confermare integralmente i contenuti delle deliberazioni n. 37/5 del 29 luglio 2005, così come integrata dalla n. 62/3 del 27 dicembre 2005, n. 40/11 del 26 agosto 2005 e n. 10/1 del 14 marzo 2006, convalidando pertanto i succitati precedenti propri provvedimenti;
- di convalidare, per quanto di competenza, gli atti adottati dai direttori generali esterni fin dal momento della loro nomina.

p. Il Direttore generale

Marco Onnis

Il Presidente

Renato Soru